

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
CRITERI E LIMITI per attività negoziale relativa ai CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 (comma 2 lett.b) dell'art. 45)

Art. 1 – Definizione

Il contratto di sponsorizzazione è un **contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive** mediante il quale l'Istituzione scolastica (*sponsee* o sponsorizzata) si obbliga ad associare alle proprie attività destinate ad avere diffusione presso l'utenza scolastica il nome, l'immagine, il logo, il marchio o i prodotti di un altro soggetto terzo (*sponsor* o sponsorizzatore) dietro corresponsione di una somma di denaro ovvero in cambio di una prestazione di beni o servizi o altre utilità.

La finalità del contratto di sponsorizzazione si individua nello scopo di pubblicità e promozione in cambio di un corrispettivo per l'utilizzo del nome o dell'immagine altrui.

L'Istituto **ITALO CALVINO** intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere l'acquisizione di risorse finanziarie per realizzare progetti didattici curriculari ed extracurriculari o per l'acquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione del fine pubblico istituzionale.

Art. 2 - Soggetti Sponsor o Sponsorizzatori

Possono assumere la veste di *sponsor* i seguenti soggetti:

1. qualsiasi persona giuridica avente scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, gli imprenditori individuali, gli artigiani, le cooperative e i consorzi imprenditoriali;
2. le associazioni senza fine di lucro.

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve dichiarare alla scuola:

1. di dividerne le finalità e le intenzioni di tipo educativo, formativo e culturale;
2. l'esplicita intenzione coerente con il ruolo e la funzione istituzionale dell'istruzione pubblica e formativa della scuola;
3. la non sussistenza di scopi che siano in conflitto con le finalità della scuola;
4. la non sussistenza di provvedimenti di natura penale di qualsiasi tipo, condanne passate in giudicato, procedimenti penali pendenti.

Non possono assumere la veste di *sponsor*:

1. i partiti e i movimenti politici;
2. le associazioni o gli Enti di qualsiasi forma giuridica con finalità, dirette o indirette, di natura politica;
3. le scuole private, paritarie e parificate.
4. gli enti e/o istituti religiosi di qualsiasi credo.

Art. 3 - Oggetto del contratto di sponsorizzazione

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

1. il sostegno alle manifestazioni, curriculari ed extracurriculari, culturali, formative e artistiche;
2. gli interventi a favore delle Biblioteche scolastiche mediante la fornitura di mobili, libri, volumi, attrezzature ecc.;
3. gli interventi a favore di attività didattiche laboratoriali di lingua straniera e di informatica;
4. gli interventi a favore degli spettacoli musicali e/o teatrali preparati dagli alunni della Scuola;

5. la fornitura di materiale didattico, sussidi e attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche e specialistiche, mobili ed arredi;
6. le iniziative a favore delle attività sportive durante le gare, le manifestazioni oppure per la fornitura di attrezzature e beni o impianti sportivi;
7. le iniziative di supporto socio-educativo, come la collaborazione per servizi destinati ad alunni svantaggiati e disabili;
8. ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

Art.4 - Modalità di Sponsorizzazione

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

1. **Sponsorizzazione c.d. “pura” o “finanziaria”**, attuabile attraverso l'erogazione, da parte dello *sponsor*, di contributi finanziari da versare direttamente all'Istituto.
Tali contributi, salvo che l'interessato non chieda l'esclusività, possono essere richiesti ad uno o più sponsor per la medesima iniziativa.
2. **Sponsorizzazione c.d. “tecnica”**, realizzata mediante la cessione di beni mobili e/o servizi che abbiano rilevanza patrimoniale e siano funzionali al fine pubblico istituzionale della scuola.
A tal proposito l'Istituto deve valutare il buono stato dei beni e/o servizi e la loro utilità.
3. **Sponsorizzazione c.d. “mista”** consistente nella compartecipazione economica alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese riguardanti attività progettuali già programmate dall'Istituto, richiedendo in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle elencate nel successivo articolo.

Art. 5 Obblighi a carico dell'Istituzione scolastica

L'Istituto **ITALO CALVINO**, quale controprestazione al contributo erogato dallo *sponsor*, attuerà le forme pubblicitarie di seguito indicate, alternativamente o in modo congiunto a seconda dell'accordo determinato in sede di stipulazione del contratto:

1. riproduzione del marchio-logo o generalità dello *sponsor* su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc.);
2. pubblicazione sul sito WEB della scuola in apposito banner del marchio-logo dello *sponsor*;
3. pubblicazione su apposita bacheca sita nell'atrio dei plessi o in altro spazio informativo, degli estremi dello *sponsor* e dell'attività oggetto del contratto di sponsorizzazione;
4. posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o le generalità dello *sponsor* sui benidurevoli oggetto della sponsorizzazione;
5. distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget con indicazione dello *sponsor*.

Le modalità di sponsorizzazione sono rapportate all'entità del finanziamento oppure dei beni o servizi forniti dallo *sponsor*.

Le imposte sulla pubblicità, se dovute, dovranno essere corrisposte dallo *sponsor* direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento in cui il contratto diviene esecutivo.

Art. 6 – Finalità

Le attività degli *sponsor* soggetti esterni non devono essere in contrasto con le finalità educative, istituzionali e formative dell'Istituto **ITALO CALVINO** e devono rispettare i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nell'individuazione degli *sponsor* la priorità è attribuita ai soggetti che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità verso i temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola ingenerale, della cultura, della cittadinanza attiva e della formazione.

In ogni contratto di sponsorizzazione deve esservi ricompreso il rispetto delle finalità istituzionali dell'istruzione pubblica.

Il contratto di sponsorizzazione non dovrà assolutamente prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o del personale dipendente della scuola.

Si dovranno peraltro escludere soggetti esterni che rappresentino, con il loro logo o marchio le seguenti situazioni:

1. produttori di beni voluttuari e superflui;
2. produzioni dove sono più o meno evidenti i rischi possibili per la salute umana o per l'ambiente naturale;
3. soggetti sui quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti contrari al buon costume e all'ordine pubblico come ad esempio: lo sfruttamento del lavoro minorile, lo sfruttamento delle risorse nei paesi del terzo mondo, l'inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, nonché reati di speculazione finanziaria.

L'Istituto **ITALO CALVINO** a suo insindacabile giudizio rifiuterà la sponsorizzazione:

1. dalla quale possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica pubblica e quella privata;
2. dalla quale si possa ravvisare nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
3. reputata inaccettabile per ragioni di opportunità generale, da motivare adeguatamente.

Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

1. la propaganda di natura politica, filosofica, sindacale, ideologica, religiosa;
2. la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi;
3. la diffusione di materiale a sfondo sessuale;
4. la diffusione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
5. la possibilità di pregiudizio per la scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
6. qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale;

Art. 7 - Individuazione dello Sponsor

L'individuazione dello *sponsor* deve rispettare il procedimento previsto dall'art. 19 del Codice dei contratti e precisamente:

a) per importi superiori a € 40.000,00 (*quarantamila/00*) si applica la procedura prevista dal suddetto art. 19 consistente:

1. nella pubblicazione all'albo on line e sulla home page del sito web di un avviso pubblico per un periodo di almeno trenta giorni.
2. l'avviso dovrà contenere gli interventi per i quali si richiede la sponsorizzazione e le modalità di attuazione del contratto;
3. trascorsi i giorni di pubblicazione il contratto potrà essere stipulato previa verifica del rispetto dei principi generali di imparzialità e parità di trattamento tra chi ha manifestato l'interesse, nonché di tutti i criteri e limiti previsti dal presente Regolamento;
4. verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la partecipazione alle gare pubbliche.

Per importi inferiori a € 39.999,99 (*trentanovemila999/99*) mediante procedura semplificata consistente nelle seguenti fasi di individuazione:

1. ricezione di proposte spontanee da parte dei soggetti terzi interessati;
2. contatti diretti da parte del Dirigente scolastico verso soggetti terzi qualificati;
3. individuazione dello *sponsor* mediante diffusione-pubblicità da parte della Scuola delle iniziative da finanziare con eventuali contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse pervenute anche con modalità informali;
4. valutazione finale del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto in merito alle finalità e alle garanzie offerte dal soggetto esterno nel rispetto di tutti i criteri e limiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 8 - Stipula e Risoluzione del contratto

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente Scolastico e del soggetto *sponsor*, di un apposito contratto, redatto in forma scritta a pena di nullità, nel quale sono, in particolare, stabiliti:

1. oggetto e finalità;
2. impegni dello sponsor e dell'Istituto **ITALO CALVINO**;
3. il diritto alla sponsorizzazione "non esclusiva" ovvero il diritto alla sponsorizzazione "esclusiva";
4. la modalità di esecuzione del contratto con precisazione della forma della promozione concordata, della comunicazione o della pubblicità;
5. la durata del contratto;
6. il corrispettivo per la prestazione;
7. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
8. l'eventuale recesso da parte dell'Istituto sponsorizzato prima della scadenza;
9. la non previsione di vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o del personale dipendente della scuola;

10. la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell'Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno;
11. i casi di risoluzione del contratto per il mancato pagamento, in toto o solo parzialmente, del corrispettivo previsto ovvero per la mancata o parziale esecuzione della prestazione o dei servizi offerti, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno;
12. l'esclusione di responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

L'Istituto **ITALO CALVINO** si dota di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoposto alla **normativa sulla tracciabilità** (art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136).

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in un'unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – tramite bonifico bancario presso l'Istituto di credito cassiere della scuola. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di rescissione del contratto.

Lo *sponsor* deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato. Per questa ragione può anche versare in anticipo rispetto alla realizzazione dell'iniziativa da sponsorizzare.

La durata del contratto è determinata, di volta in volta, per periodi ben definiti e comunque non superiori alla durata annuale. Per periodi superiori ad un anno occorrerà specifica delibera del Consiglio di Istituto ai sensi del comma 1 lett. d) del D.I. 129/2018.

Art. 9 - Monitoraggio

Il Dirigente Scolastico acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente Regolamento e relazionerà al Consiglio di Istituto almeno una volta all'anno.

Le attività di sponsorizzazione sono verificate periodicamente da parte dei componenti del Cdl, anche disgiuntamente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti qualitativi del contratto.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo *sponsor* da parte del Dirigente Scolastico; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.

Art. 10 Sponsorizzazione e trattamento dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016. Titolare del trattamento è l'Istituto **ITALO CALVINO** in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'Istituto non potrà mai comportare, come controprestazione, comunicazioni allo *sponsor* di dati personali degli studenti e/o del personale dipendente della Scuola.

Art. 11 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con la legislazione scolastica di riferimento. In particolar modo si rinvia alle disposizioni fiscali di cui al D.P.R. n. 633/1972 per l'applicazione dell'IVA.

Art. 12 - Entrata in Vigore

Il presente documento ha natura di Regolamento interno e entra in vigore dopo la definitiva approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante affissione all'Albo on line e pubblicazione sul sito web istituzionale <https://www.icsitalocalvino.edu.it> nella sezione Area Documenti - Regolamenti.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA

N. 128 data 21.12.22

ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

N. 3 data 21.12.22